

Disciplinare per l'attuazione dei controlli fiscali sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo Studio Universitario

Art. 1

Oggetto

1. Il presente disciplinare ha per oggetto:
 - a. i criteri e le procedure per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Agenzia per il Diritto allo studio Universitario dell'Umbria (di seguito "Agenzia") sulle domande presentate per l'ottenimento dei benefici a concorso con particolare riferimento alle autocertificazioni di reddito prodotte dagli studenti risultati idonei alla borsa di studio con nucleo familiare residente in Italia e/o con redditi e patrimoni prodotti in Italia;
 - b. l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. n. 68/2012.

Art. 2

Il responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile della Sezione "*Borse di studio e altri benefici economici*" che ha in carico l'attività dell'accertamento economico (art. 8 L. n. 241/1990).
2. L'ufficio competente è la Sezione "*Borse di studio e altri benefici economici*" sita presso la sede dell'A.Di.S.U. in via Benedetta, 14 a Perugia (art. 8 L. n. 241/1990).

Art. 3

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento viene comunicato agli studenti mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Agenzia dell'apposito provvedimento che individua in allegato gli studenti che saranno sottoposti al controllo.
2. L'iter procedurale può essere seguito da ogni singolo studente nel portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it accedendo nell'*area riservata studenti* nella sezione "*Accertamenti*" ove sarà possibile visualizzare anche l'esito dell'accertamento (conforme/difforme).

Art. 4

Tipologia degli accertamenti

1. Gli accertamenti hanno per oggetto:
 - a. dati anagrafici
 - b. dati e notizie personali e/o particolari (ai sensi e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 – GDPR e del D.lgs. 196/2003)
 - c. dati economici, finanziari e patrimoniali.
2. Gli accertamenti di cui al precedente comma sono:
 - a. preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - b. successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
 - c. diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
 - d. indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - e. documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Art. 5

Controlli

1. L'attività di accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate sarà effettuata, relativamente agli studenti risultati idonei nelle graduatorie dei relativi benefici, con controlli sia a campione, sia mirati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate.
2. Prioritariamente vengono esaminate il 100% delle autocertificazioni prodotte dalle seguenti categorie di idonei:
 - a. Studenti con reddito 0
 - b. Studenti indipendenti
 - c. Studenti con ISEE che presenta annotazioni, difformità e/o omissioni emerse dal confronto con quanto presente in anagrafe tributaria e dai controlli automatici dell'INPS.
3. Con procedura selettiva verranno individuati altre categorie di studenti che saranno sottoposti a verifica fino al raggiungimento del 20% dei beneficiari.
4. Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, l'Agenzia può effettuare i controlli sui dati autocertificati e procedere, in caso di rilevato illecito, in un arco di tempo pari a 5 anni che decorrono dall'ultima effettiva percezione di benefici assegnati.
5. I controlli saranno volti a verificare:
 - a. l'esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE;
 - b. la corrispondenza tra i redditi dichiarati e i redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
 - c. la corrispondenza tra il patrimonio immobiliare dichiarato e quanto presente nella banca dati dell'Agenzia del Territorio;
 - d. la corretta dichiarazione del patrimonio mobiliare.
6. I dati acquisiti verranno utilizzati per effettuare un ricalcolo dell'attestazione ISEE al fine di determinare un valore ISEE finale che verrà confrontato con quanto dichiarato e con i limiti previsti dai Bandi di Concorso.
7. Nell'ambito della propria attività di verifica e controllo, l'Agenzia può richiedere documentazione integrativa, atta a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in base alla legge, per esempio:
 - a. contratto di locazione;
 - b. estratto conto al 31.12 dell'anno di riferimento di depositi e conti correnti bancari e postali;
 - c. estratto conto titoli mobiliari (Titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, etc.);
 - d. documenti contabili in caso di lavoratori autonomi o partecipazioni in società;
 - e. dichiarazioni di successione;
 - f. sentenze di omologazione di separazione o divorzio.
8. Qualora i dati acquisiti diano un esito conforme a quanto autocertificato l'Agenzia archivia d'ufficio il procedimento senza alcuna conseguenza nei confronti del beneficiario e ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 6

Irregolarità ed omissioni

1. Nel caso in cui dai controlli effettuati i dati autocertificati dallo studente risultino lievi irregolarità e/o omissioni che, però, non comportino variazioni di fascia né decadenza dal beneficio, l'Agenzia archivia d'ufficio il procedimento senza alcuna conseguenza nei confronti dello studente e ne dà comunicazione all'interessato.
2. Nel caso l'esito del controllo determini una variazione di fascia o la decadenza dal beneficio,

L'Agenzia provvederà:

- a. ad inviare all'interessato - a mezzo PEC o tramite raccomandata con avviso di ricevimento - formale comunicazione delle omissioni o irregolarità riscontrate dando 30 giorni di tempo decorrenti dalla data di ricevimento della notifica per produrre controdeduzioni. L'interessato potrà anche rivolgersi al soggetto che ha elaborato l'ISEE oggetto di contestazione chiedendo un ricalcolo ufficiale, ovvero una nuova attestazione ISEE che tenga conto di quanto accertato e provvedere alla trasmissione della stessa entro il suddetto termine;
 - b. a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, conseguentemente, ad archiviare il procedimento avviato, ovvero a predisporre un supplemento di istruttoria (con eventuale richiesta di documentazione probatoria ai sensi dell'art. 5, comma 7), ovvero concluderlo confermando la variazione o la decadenza e adottando espresso provvedimento finale.
4. La determinazione di variazione di fascia comporta l'obbligo di restituzione della differenza tra quanto erogato, a titolo di Borsa di studio, e quanto in realtà spettante.
 5. La dichiarazione di decadenza dal beneficio - fatte salve le sanzioni di cui all'art. 7 - comporta l'obbligo di restituzione dell'intera somma erogata a titolo di Borsa di studio con riferimento sia alla parte monetaria (compreso il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), sia alla parte dei servizi accessori fruiti indebitamente.
 6. L'Agenzia provvederà a comunicare a ciascuno studente interessato il provvedimento di variazione fascia o di decadenza dai benefici tramite PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
 7. L'Agenzia trasmette i dati degli studenti oggetto di decadenza dai benefici agli Atenei ed Istituti universitari una volta scaduti tutti i termini per presentare ricorso avverso il provvedimento espresso (60 gg. per ricorso al TAR e 120 gg. per Ricorso Straordinario al CdS).

Art. 7

Sanzioni e norme penali per i fatti costituenti reato

1. Nel caso previsto dall'art. 6, comma 5 si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 68/2012 (restituzione di un importo pari al triplo di quanto percepito a titolo di Borsa di studio), fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 8

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti di accertamento di cui al presente disciplinare è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 9

Entrata in vigore/Applicazione

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento di adozione e si applica agli accertamenti avviati sulle autocertificazioni prodotte per la richiesta dei benefici dall'a.a. 2018/2019 in avanti.